



EUROPA E DIRITTI FONDAMENTALI

L'evoluzione storica dei diritti sociali fondamentali

Filomena Cerciello

Anno accademico: 2016/2017

Indice

Introduzione	2
1. Gli albori della politica sociale comunitaria: dal primo Programma di azione sociale all'Atto Unico Europeo	2
2. Il rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali: i Trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza.	5
3. La Carta dei diritti fondamentali e il Trattato di Lisbona	8
Conclusioni	10
Bibliografia	11

Introduzione

Questo lavoro è volto a evidenziare l'evoluzione storica dei diritti fondamentali dal primo Programma di azione sociale al Trattato di Lisbona. Cercherò di descrivere le varie direttive che la Comunità europea inizia ad adottare alla fine degli anni 60 e le azioni degne di nota per la tutela dei diritti fondamentali che, solo più tardi (alla fine degli anni 70), le principali istituzioni politiche comunitarie, hanno messo in atto. Descriverò il primo Programma di azione in materia sociale che sintetizza gli orientamenti fondamentali per l'intervento comunitario elaborato negli anni precedenti, indicando gli obiettivi principali di tale programma. Ma è con l'Atto Unico del 1987, che si registrò un primo segnale di sensibilità verso le politiche sociali comunitarie. Mi occuperò di descrivere gli anni immediatamente successivi nei quali sembrò esservi un riattivarsi dei propositi comunitari in campo sociale con l'elaborazione e l'approvazione della carta comunitaria dei diritti sociali dei lavoratori, da parte del Consiglio europeo di Strasburgo del 9 dicembre del 1989. Cercherò di spiegare come è avvenuto il rafforzamento dei diritti fondamentali, prendendo in esempio e sottolineando gli obiettivi, del trattato di Maastricht, Amsterdam e Nizza, fino ad arrivare al Trattato di Lisbona. Quest'ultimo, ha complessivamente considerato, operato, la valorizzazione della dimensione sociale europea e dei diritti sociali fondamentali.

1. Gli albori della politica sociale comunitaria: dal primo Programma di azione sociale all'Atto Unico Europeo.

Alla fine degli anni sessanta ed inizio degli anni settanta, a fronte della crisi economica, inizia ad incrinarsi la visione dell'economia sociale di mercato portata avanti dagli studiosi tedeschi di Friburgo. E' in questi anni che la Comunità europea inizia ad adottare una serie di direttive (in materia di parità di trattamento fra gli uomini e le donne, licenziamenti collettivi, trasferimento d'azienda ed insolvenza del datore di lavoro) che hanno avuto una forte incidenza sui sistemi nazionali. In particolare, la direttiva n. 75/117/C, il quale impone agli Stati membri l'applicazione del principio di parità di

trattamento retributivo donna-uomo¹, seppur fondata sull'art.100 del Trattato, non manca di evidenziare, che è opportuno rafforzare le disposizioni legislative di base con norme volte a facilitare l'applicazione di fatto del principio della parità, in modo che tutti i lavoratori della Comunità possano godere di una tutela in questo campo. Anche la successiva direttiva n. 76/207/CE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionali e alle condizioni di lavoro, pone in evidenza la volontà di affrancarsi dal funzionamento del mercato comune quale unico fondamento strutturale dell'azione comunitaria in materia sociale, la cui base giuridica è costituita dall'art. 235 (TCE 1957), ovvero da una disposizione utilizzabile laddove un'azione comunitaria si renda necessaria per realizzare uno degli obiettivi della Comunità senza che il Trattato abbia previsto i poteri necessaria per porla in essere. L'obiettivo in questione è quello enunciato dall'art. 1, (TCE 1957), << di promuovere la parificazione nel progresso delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera >>. Tuttavia il breve ciclo dell'<<armonizzare coesiva>>² si esaurisce sostanzialmente con esse. Considerazioni diverse possono farsi, invero, per le direttive n. 75/129/CE sui licenziamenti collettivi, n. 77/187/CE sul trasferimento d'azienda, n. 80/1107/CE sulla sicurezza e salute dei lavoratori ; esse risultano fondate sull'idea del ravvicinamento delle legislazioni nella prospettiva del corretto funzionamento del mercato comune, in quanto la logica che ha ispirato il legislatore europeo in questa fase del processo d'integrazione è stata ancora quella originaria, poiché se l'oggetto dell'intervento delle istituzioni europee sono i diritti dei lavoratori, il fine resta sempre l'integrazione del mercato.³ Solo più tardi, e cioè alla fine degli anni 70, le principali istituzioni politiche comunitarie si sono attivate, dando vita ad azioni degne di nota per la tutela dei diritti fondamentali. E' del 1974, infatti, il primo Programma d'azione in materia sociale che sintetizza gli orientamenti fondamentali per l'intervento comunitario elaborati negli anni precedenti. I contenuti del Programma si articolano intorno a tre obiettivi: realizzazione del <<pieno e

¹ Tale articolo è stato configurato dalla Corte di giustizia come disposizione direttamente invocabile da parte dei privati di fronte al giudice nazionale (vd. Sentenza Corte di giustizia 8 aprile 1976, causa C-43/75, Defrenne)

² La definizione è di Massimo D'Antona il quale parla di armonizzazione <<coesiva>> quando impone agli ordinamenti nazionali di adeguarsi a principi sostanziali di tutela del lavoro accolti dal diritto comunitario e di armonizzazione <<funzionalista>> quando non tutela il lavoro ma la libera concorrenza, e solo in via strumentale impone agli ordinamenti nazionali di adeguarsi a certi parametri normativi in materia di lavoro. Vedasi M. D'Antona, *Sistema giuridico comunitario*, in A. Baylos Grau, B.Caruso, M. D'Antona, S.Sciarra (a cura di), *Dizionario di diritto del lavoro comunitario*, Bologna, 1996, pag. 3 e segg.

³ G. Orlandini, *Libertà economiche e cittadinanza sociale europea*, in www.fondazionebasso.it.

migliore impiego >> nella comunità, miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, partecipazione crescente dei lavoratori alla vita delle imprese e delle parti sociali nelle decisioni economiche e sociali prese dalla Comunità.⁴ Qualche anno più tardi, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo, con una dichiarazione comune del 5 aprile 1977, si impegnarono a rispettare, nell'esercizio dei loro poteri, i diritti fondamentali risultanti dalle Costituzioni degli Stati membri nonché dalla C.E.D.U. Si trattava di una dichiarazione che rivestiva un ruolo solo politico e non vincolava le istituzioni comunitarie a rispettarla. Nonostante, quindi, la prima esperienza positiva maturata nell'ambito delle direttive n. 75/117/C e n. 76/207/CE sulla parità di trattamento donna-uomo, intorno agli inizi degli anni Ottanta iniziò a delinearsi l'idea che lo sviluppo della dimensione sociale comunitaria non avrebbe potuto essere raggiunto se non attraverso un intervento modificativo del Trattato di Roma. Con l'Atto Unico del 1987, entrato in vigore il primo luglio dello stesso anno, si registrò un primo segnale di sensibilità verso le politiche sociali comunitarie, accogliendo diverse istanze che si erano venute delineando; nello specifico queste furono comunque concretizzate negli art. 118A, 118B e 130 TCE 1957. Significativa, è la modifica legislativa operata con l'art.118A del Trattato Cee che ha introdotto, nel Consiglio, il principio della maggioranza qualificata, al posto dell'unanimità, per l'adozione di direttive per il miglioramento dell'ambiente di lavoro e per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori; inoltre in esso, gli Stati membri si impegnarono a porre come proprio obiettivo l'armonizzazione delle condizioni di lavoro in materia di salute e di sicurezza. In relazione a ciò, la Commissione e il Consiglio sono chiamati a contribuire mediante l'adozione di direttive volte a fissare <<prescrizioni minime tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro e senza imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

Altra importante modifica fu l'inserimento, sempre nell'art.118 A, del principio, già presente in alcuni Regolamenti e Direttive, della salvaguardia delle condizioni di miglior favore, presenti nei singoli stati, a tutela dei lavoratori. Un altro importante punto, infine, è stata l'introduzione dell'art.130 A TCE; in esso si inserisce il concetto di <<coesione economica e sociale >> fra gli Stati membri che deve essere promossa dalle autorità comunitarie. Tale obiettivo dovrebbe essere attuato attraverso i fondi strutturali, tra cui il Fondo Sociale Europeo ; tuttavia la redistribuzione operata dai fondi strutturali al fine di

⁴ M. Roccella, T. Treu, *Diritto del lavoro della Comunità europea*, Padova, 2007, pag. 9 e segg.

raggiungere l'obiettivo della coesione economica e sociale ha rafforzato la dimensione solidaristica dell'azione comunitaria, ma solo al fine della creazione del mercato unico, relegandola ad una forma di <<macro-redistribuzione>> delle risorse finanziarie tra le aree regionali più ricche quelle più svantaggiate economicamente.

2. Il rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali: i Trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza.

Negli anni immediatamente successivi sembrò esservi un riattivarsi dei propositi comunitari in campo sociale con l'elaborazione e l'approvazione della Carta comunitaria dei diritti sociali dei lavoratori, da parte del Consiglio europeo di Strasburgo del 9 dicembre 1989. Tuttavia, ogni possibilità di sviluppo della dimensione sociale europea si scontrò con la tenace opposizione del Regno Unito, che riuscì a far diluire il contenuto di tali diritti. Furono presi in considerazione solo i più importanti diritti dei lavoratori e fu demandata la loro concreta attuazione, in base al principio di sussidiarietà, alla competenza di ciascun Stato membro; si trattava di diritti già riconosciuti nei singoli sistemi nazionali, mentre rimasero fuori da tale elenco quasi del tutto i <<diritti dei cittadini>>. Inoltre riaffiorò l'antica impostazione economica della Comunità in quanto la Carta non riuscì a garantire l'equilibrio tra la politica economica e quella sociale. Ma l'aspetto che maggiormente indeboliva la portata di tale Carta fu il fatto che ad essa non fosse stato attribuito alcun valore normativo; venne, infatti varata come mera dichiarazione di principi non dotata di efficacia vincolante, con un valore solo politico. Lo stesso atteggiamento ostile, da parte della Gran Bretagna, riemerse di nuovo in occasione dell'adozione del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992. In tale atto, si ha una sostanziale riaffermazione di tutto quanto acquisito in materia sociale, mentre le norme fondamentali in materia furono inserite nel Protocollo n.14 sulla politica sociale, con il quale gli Stati membri prendevano atto della volontà di undici di loro, ad esclusione del Regno Unito (all'epoca gli Stati membri erano 12), di concludere un accordo sulla politica sociale e li autorizzavano a usare le procedure e i meccanismi della CE per darvi attuazione. In particolare l'Accordo sulla politica sociale (APS) allegato al Protocollo, amplia i compiti comunitari nella sfera sociale, prevedendo come obiettivi della Comunità la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, adeguata protezione sociale, dialogo sociale al fine di consentire un livello occupazionale elevato e duraturo. Tali innovazioni costituiscono, un momento di crescita della

dimensione sociale comunitaria. Infatti, per la prima volta, la Comunità e gli Stati membri pongono quali obiettivi espliciti della propria azione <<la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo, la lotta contro le esclusioni>>. Ancora più importante è la seconda innovazione contenuta nell'art.2 dell'APS il quale aggiungeva a quelle già previste degli art.118 e 118 A, nuove materie previste dalla Carta comunitaria. Innovativa è l'esclusione delle competenze regolative comunitarie ben oltre la sola salute e sicurezza sul lavoro, ampliandole fino a ricomprendere le condizioni di lavoro, l'informazione e consultazione del lavoratori, la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il loro trattamento, l'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro: materie sulle quali il Consiglio delibera a maggioranza ; mentre è necessaria l'unanimità per quanto riguarda la sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori, la protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, la rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro compresa la cogestione, le condizioni di impiego dei cittadini dei Paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio della Comunità e, infine, i contributi finanziari volti alla promozione dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro. Va segnalata, infine, la novità più importante che riguarda la valorizzazione del ruolo delle parti sociali, attraverso la previsione della contrattazione collettiva a livello europeo, la quale può svolgersi o in maniera autonoma, secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri, oppure, su richiesta delle parti sociali, può dar vita a un atto comunitario che recepisca il contenuto dell'accordo da esse concluso.⁵ Viene cioè previsto un potere delle parti sociali di iniziativa diretta che va a sostituire l'attività di elaborazione e proposta della Commissione . Ma la struttura dell'APS mostrò subito alcuni aspetti problematici; in primo luogo vi era una difficoltà a tratteggiare un unico modello di rappresentanza sindacale vista la diversità dei modelli e prassi esistenti a livello europeo, e cioè emerse in sede giudiziale con la sentenza n. 135/96 in cui l'UEAPME, che rappresentava le piccole e medie imprese, impugnò la Direttiva sui

⁵ Si veda, ad es., la Direttiva n. 96/34/Ce del 3 giugno 1996 relativa all'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'unice, dal Ceep e dalla Ces il 14 dicembre 1995.

congedi parentali n. 96/34 in quanto aveva recepito un accordo-quadro a cui la stessa non aveva partecipato.⁶

Altro aspetto problematico era dato dalla duplice regolamentazione data dal Trattato di Maastricht: la prima parte, disciplinata dall'Atto Unico, sottoscritta dai 12 paesi e la seconda parte disciplinata dall'APS, allegato al Trattato, ma vincolante solo per 11 Stati; da qui la coesistenza di direttive vincolanti per 11 Stati; da qui la coesistenza di direttive vincolanti per 11 o 12 paesi membri. Il nuovo Libro Bianco sulla politica sociale, pubblicato nel 1994, fece emergere, in particolare, la necessità di assicurare garanzie sociali minime comuni a tutti gli stati. Tali esigenze emersero anche durante i Consigli europei di Corfù e di Essen del 1995 che nel Consiglio di Amsterdam del 1997 in cui fu posto al centro del dibattito l'emergenza occupazionale. Il Trattato di Amsterdam del 1997, sottoscritto da tutti i paesi membri (nel frattempo erano diventati 15), si prefiggeva quattro obiettivi: inserire l'occupazione ed i diritti dei cittadini al centro dell'azione comunitaria, eliminare gli ostacoli alla libera circolazione e rafforzare la sicurezza, rafforzare il ruolo dell'Unione nello scenario internazionale ed, infine, rendere più efficaci le istituzioni comunitarie. Solo con il Trattato di Amsterdam del 1997, si può intravedere una certa discontinuità rispetto alla situazione che fin qui è stata tratteggiata. La svolta è evidente già nel Preambolo del Trattato in cui si confermava l'attaccamento ai diritti sociali fondamentali riconosciuti nella Carta sociale europea del 1961 e nella Carta comunitaria del 1989. Tale inserimento è rilevante in quanto la realizzazione delle disposizioni in materia non era più domandata, come in passato, agli Stati membri, ma veniva considerata compito della Comunità. Inoltre ciò ha aperto la strada a nuove opportunità per un più equo bilanciamento tra valori sociali e valori economici da parte della Corte di giustizia. E il celebre caso Albany International BV rappresenta l'esempio più significativo delle opportunità offerte dal Trattato di Amsterdam.⁷ In esso, la Corte, attraverso il richiamo alle due carter sociali ha potuto operare un bilanciamento tra gli obiettivi di politica sociale e quelli oggetto delle norme comuni sulla concorrenza. Tuttavia, proprio in tale occasione emersero tutti i limiti di un riferimento ai "diritti sociali fondamentali" che risultavano strumentali al perseguimento di obiettivi sociali, pur dichiarati essenziali dalla Comunità e dagli Stati membri. I diritti sociali, cioè, entravano

⁶ Un esempio del genere è l'accordo quadro sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra Unice/Ueapme, Ceep e Ces .

⁷ Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 21 settembre 1999, Causa C-67/96, Albany International BV.

nel patrimonio normativo comunitario come interessi sociali oggettivi, sia pure di rango fondamentale e non come posizioni soggettive direttamente giustiziabili.⁸

Anche dopo il Trattato di Amsterdam, il diritto del lavoro comunitario rimaneva, perciò, racchiuso in una dimensione che è stata definita <<precostituzionale>>⁹, in quanto mancava ancora di basi solide previste dal trattato, pur potendo fondarsi sulle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Per tali motivi si è ritenuto, nel famoso rapporto Simitis,¹⁰ che tale ultimo trattato, non avesse fatto venir meno, ma avrebbe reso più urgente ed evidente la necessità di un'espressa costituzionalizzazione dei diritti sociali fondamentali, a fianco di quelli civili ed economici. Il Simitis, quindi rivolse alla Convenzione incaricata di redigere la carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'invito ad operare una ricomposizione dei valori fondamentali del modello sociale europeo, nel nome dell'unità e della complementarità dei diritti di prima, seconda e terza generazione. Soltanto nell'indivisibilità risultante dall'unitario e paritario riconoscimento in uno stesso documento costituzionale dei suddetti diritti, avrebbe potuto trovare concreta traduzione l'idea, che sta alla base del modello sociale europeo, per cui i diritti sociali nel realizzare gli autonomi fini di giustizia ed uguaglianza, concorrono a porre le condizioni normative per un regolare ed efficiente funzionamento del mercato unico.¹¹

3. La Carta dei diritti fondamentali e il Trattato di Lisbona

Con il Consiglio Europeo di Lisbona (23-24 marzo 2000) l'Unione si prefiggeva un nuovo obiettivo strategico per il nuovo decennio: diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Per realizzare questo obiettivo, occorreva però, mettere a punto una strategia globale, la Strategia di Lisbona, che a sua volta, richiedeva un adeguato strumento d'azione individuato nel Metodo Aperto di Coordinamento. Testimone di ciò è la Carta di Nizza con cui si evidenzia l'abbandono definitivo dell'approccio fondato sull'incremento delle competenze regolative che aveva caratterizzato l'integrazione sociale comunitaria nel

⁸ S. Giubboni, *Da Roma a Nizza. Libertà economiche e diritti sociali fondamentali nell'unione Europea*, in Quaderni di diritto del lavoro, n.27, 2004.

⁹ S. Sciarra, *Diritti sociali, Riflessioni sulla Carta europea dei diritti fondamentali*, in ADL, n. 2, 2001, pag. 391 e segg.

¹⁰ Il "Progetto Carta", il cosiddetto Rapporto Simitis, prende il nome dell'insigne Presidente della Commissione ristretta che nel 1998 l'ha elaborato per conto delle istituzioni di Bruxelles.

¹¹ S. Deakin, F. Wilkinson, <<Capabilities>>, *ordine spontaneo del mercato e diritti sociali*, in DML, N. 2, 2000.

decennio 1987-1997. Proclamata al vertice di Nizza del 2000 dal Parlamento, dalla Commissione e dal Consiglio alla presenza dei membri del Consiglio europeo, la Carta europea dei diritti fondamentali rispondeva all'auspicio formulato dal Comitato Simitis, della riunificazione e della equiordinazione dei vari diritti fondamentali.

La portata innovativa di tale documento, consiste nell'affermazione solenne e concreta del principio della indivisibilità, interdipendenza e complementarità dei diritti di prima, seconda e terza generazione.¹² Tuttavia pesava e pesa moltissimo, l'abbandono definitivo dell'approccio fondato sull'incremento delle competenze regolative che aveva caratterizzato l'integrazione sociale comunitaria nel decennio 1987-1997. Infatti ai sensi dell'art. 51, par. 2, della stessa Carta, non vengono attribuite nuove competenze regolative all'UE, ed il suo campo di applicazione viene limitato all'attuazione del diritto dell'Unione (art. 51, par.1).¹³ L'idea sottesa alla Carta, risiedeva nella convinzione che, dal momento in cui gli Stati membri accettano la proclamazione, a livello comunitario, di diritti fondamentali così importanti quali la dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia, perderebbe di significato l'idea stessa dell'attribuzione di competenze regolative per materia. Tuttavia, molte delle disposizioni della Carta in materia di diritti sociali richiedono che non solo il loro esercizio, ma anche il loro contenuto sia conforme al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. Si ritiene in tal modo, come molti autori rilevano¹⁴, che la <<comunitarizzazione>> dei diritti sociali fondamentali, non sia riuscita a produrre gli effetti sperati, dal momento che il contemperamento delle ragioni, contrapposte, di chi è titolare del diritto sociale e di chi esercita una libertà economica, entrambi in teoria, ugualmente fondamentali, si riduce ad un confronto spostato a livello comunitario, tra ragioni del diritto nazionale (sociale) e ragioni del diritto comunitario (economico), anzi sarebbe destinata a produrre effetti negativi abbastanza evidenti.¹⁵ Andando avanti nell'exkursus storico sui diritti sociali, ci troviamo davanti ad un balzo notevole compiuto dalle istituzioni comunitarie: andando oltre il mandato che le era stato conferito dal Consiglio Europeo di Laeken (14-15 dicembre 2001), la Convenzione allo scopo istituita, consegnò nel 2003, alla Presidenza

¹² S. Rodotà, *La carta come atto politico e come documento giuridico, Riscrivere i diritti in Europa. Introduzione alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, Bologna, Il Mulino, 2001.

¹³ L'art.52, par. 1, della Carta del 2000 recita, infatti: <<Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge>>.

¹⁴ Vedasi ad esempio E.Ales, op.cit.pag.527 e segg.

¹⁵ M.V. Ballestrero, *Le sentenze Viking e Laval: la Carta di giustizia << bilancia >> il diritto di sciopero*, in Lav.Dir., 2008, pag. 371 e segg.; B. Veneziani, *La Corte di Giustizia e il trauma del cavallo di Troia*, in Riv. Giur. Lav.; II, 2008, pag.295.

di turno dell'Unione il testo di quella che avrebbe dovuto essere una Costituzione per l'Europa. Al di là della reale consistenza giuridica del testo, forse la pretesa di denominare questo strumento 'costituzione' ne ha decretato ben presto la fine attraverso il referendum francese e quello olandese, entrambi negativi.

Sebbene ormai abbandonato, il Trattato-Costituzione, sottoscritto a Roma il 29 ottobre 2004, verrà poi ripreso, sotto alcuni aspetti dal Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 dal ventisette Capi di stato e di governo degli Stati membri dell'Unione. Solo con quest'ultimo, meno pretenzioso nella forma e nella sostanza, la Carta di Nizza, da dichiarazione solenne che impegnava "politicamente" gli Stati membri, passando attraverso una fase intermedia di soft law e come tale utilizzata dai giudici interni ed europei¹⁷, è divetata, attraverso la tecnica del rinvio ad essa e del riconoscimento dello <<stesso valore giuridico dei Trattati>>, diritto primario dell'Unione. Ha, pertanto, acquisito lo status di hard law europea ad efficacia orizzontale e diretta.¹⁶ Per effetto delle modifiche apportate dall'accordo di Lisbona all'art.6 TUE,¹⁷ la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è entrata formalmente a far parte delle fonti giuridiche dell'Unione, assumendo lo stesso "valore giuridico" dei Trattati: si tratta di disposizione in grado di incidere in misura immediata sul sistema delle fonti. In questo modo ha trovato soluzione il problema della natura giuridica dei diritti fondamentali riconosciuti nel catalogo: prima della sua integrazione nel Trattato, infatti la Carta di Nizza risultava essere stata semplicemente proclamata, sia pure in forma solenne, dalle principali istituzioni europee, con un atipico procedimento di approvazione idoneo a configurare nulla più di un accordo istituzionale.

Conclusioni

Dopo questo breve excursus storico dei diritti sociali fondamentali, possiamo concludere, affermando che il Trattato di Lisbona ha complessivamente considerato, operato la valorizzazione della dimensione sociale europea e dei diritti sociali fondamentali. Oggi, infatti, possiamo dire che i pilastri su cui regge la tutela multilivello dei diritti fondamentali dell'Unione sono costituiti: a) dalle disposizioni generali del TUE con riferimento ai valori che "infiltrano" gli obiettivi dell'Unione; b) dai diritti contenuti nella

¹⁶ B. Caruso, M.G. Militiello, *La carta di Nizza nel diritto vivente giurisprudenziale: una ricerca sulle motivazioni dei giudici* (2000-2008), Riv.it.dir.lav., 2009.

¹⁷ B. Caruso, *I diritti sociali fondamentali nell'ordinamento costituzionale europeo*, in Trattato di Diritto privato dell'Unione Europea, diretto da Ajani, Benacchio, Il lavoro subordinato, a cura di Caruso, Sciarra, Ghiappichelli, 2009.

Carta di Nizza; c) dai principi generali ‘classici’ del diritto dell’Unione Europea; d) dai diritti umani contenuti nella CEDU; e) dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

Bibliografia

Ballestrero M.V. (2008), “*Le sentenze Viking e Leval: la Corte di Giustizia <<bilancia>> il diritto di sciopero*”, in *Lavoro e Diritto*, n. 2 , pp. 371-372.

Caruso B. (2009),” *I diritti sociali fondamentali nell’ordinamento costituzionale europeo* “, in Ajani G., *Trattato di Diritto privato dell’Unione Europea*, Giappichelli, Torino.

Caruso B., Militello G. (2009), *La Carta di Nizza nel diritto vivente giurisprudenziale: una ricerca sulle motivazioni dei giudici (2000-2008)*, in *Riv.it.dir.lav.*, III, pp. 147-148.

D’Antona M. (1996), *Sistema giuridico comunitario*, Il Mulino, Bologna.

Deakin S., Wilkinson F. (2000), << *Capabilities*>>, *ordine spontaneo del mercato e diritti sociali*, in *DML*, n. 2.

Roccella M., Treu T. (2007), *Diritto del lavoro della Comunità europea*, Cedam, Padova.

Rodotà S. (2001), *La Carta come atto politico e come documento giuridico. Riscrivere i diritti in Europa. Introduzione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea*, Il Mulino, Bologna.

Sciarra S. (2001), *Diritti sociali. Riflessioni sulla Carta europea dei diritti fondamentali*, in *ADL*, n. 2, pp.391-392.